

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 989/2014 DELLA COMMISSIONE**del 19 settembre 2014****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari della Georgia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e l'applicazione provvisoria del titolo IV di detto accordo concernente gli scambi e le questioni commerciali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 184,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2014/494/UE del Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽³⁾ (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2014/494/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (2) A norma dell'articolo 431, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo allo scambio delle notifiche. L'ultima notifica è stata effettuata il 25 luglio 2014. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (3) Nell'allegato II-A dell'accordo figura l'elenco dei contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di determinati prodotti originari della Georgia. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per tali prodotti.
- (4) Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nel relativo allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo.
- (5) È opportuno che i contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014. Per garantire l'effettiva applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie della Georgia elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie della Georgia elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 1.⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽³⁾ Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4).⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 3

Le merci elencate in allegato sono accompagnate da una prova dell'origine secondo quanto stabilito nel protocollo I dell'accordo.

Articolo 4

I contingenti tariffari fissati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6820	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	Dall'1.9.2014 al 31.12.2014	220
			Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	220